



COMUNE DI PISA

Direzione Finanze Provveditorato Aziende

Allegato "D"

RELAZIONE TECNICA sulla proposta di delibera consiliare di variazione del bilancio di previsione 2018-2020

La presente relazione tecnica illustra sinteticamente gli aspetti finanziari della proposta di variazione in oggetto, soffermandosi sui movimenti contabili di maggiore consistenza.

Si ricorda che il Bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con Deliberazione del C.C. n. 58 del 21.12.2017. Detto bilancio è stato finora oggetto delle variazioni che di seguito si riepilogano:

- con Deliberazione della G.C. n. 33 del 06.03.2018 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 60 del 16.04.2018 è stata approvata una variazione di cassa al Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 23 del 25.04.2018 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e la contestuale variazione di assestamento generale;
- con Deliberazione della G.C. n. 78 del 08.05.2018 è stata approvata una variazione di cassa al Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Determinazione DD-03 n. 794 del 14.06.2018 è stata approvata una variazione di bilancio di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;
- con Determinazione DD-03 n. 1258 del 30.10.2018 è stata approvata una variazione di bilancio di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000;
- con Determinazione DD-03 n. 1285 del 05.11.2018 è stata approvata un'ulteriore variazione di bilancio di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e lett. e-bis), del D.Lgs. 267/2000.

Con Deliberazione del C.C. n. 15 del 12.04.2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017. Il risultato di amministrazione 2017 ammontava a complessivi € 92.112.174,97 di cui € 68.209.061,65 di fondi accantonati, € 8.044.271,78 di fondi vincolati, € 3.626.451,13 di fondi destinati agli investimenti ed € 12.232.390,41 di fondi disponibili.

Come previsto dall'art. 175, comma 8, e dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, entro il termine del 31 luglio scorso è stata approvata la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (Deliberazione del C.C. n. 23 del 25.04.2018).

Si ricorda, in particolare, che, in sede di assestamento, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 è stato applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 per complessivi € 8.073.863,84 di cui € 2.935.655,28 destinati alla parte corrente ed € 5.138.208,56 destinati agli investimenti.

L'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, da approvare entro il 30 novembre dello stesso salvo le eccezioni previste dalla legge.

Pertanto, sulla base delle sopravvenute esigenze gestionali, delle valutazioni di priorità e degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, è stata predisposta la proposta di variazione in commento.

Come descritto nelle premesse dello schema dell'atto deliberativo, non sussistono elementi e circostanze che abbiano evidenziato il venir meno degli equilibri finanziari e la necessità di conseguenti interventi straordinari di riequilibrio generale ferma restando l'esigenza di apportare le variazioni di cui alla presente deliberazione.

In una fase ormai avanzata dell'esercizio 2018 qual è quella attuale, la variazione riguarda l'adeguamento delle previsioni di competenza - che è possibile effettuare in relazione alle informazioni oggi disponibili - nonché l'applicazione di quota dell'avanzo dell'esercizio 2017.

La parte corrente del bilancio è interessata sia da storni di spesa (prevalentemente connessi all'assestamento delle previsioni relative alla spesa di personale, oneri riflessi ed IRAP), sia da variazioni di entrata collegate a corrispondenti variazioni di spesa di pari importo e relative all'assegnazione all'Ente di contributi statali e regionali a specifica destinazione, sia da alcune maggiori/minori previsioni di competenza sopravvenute nel corso della gestione.

In particolare, la proposta di variazione in esame prevede l'applicazione al bilancio di previsione 2018 di una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 di complessivi € 19.147.674,16 (di cui € 1.592.414,00 destinati alla parte corrente ed € 17.555.260,16 destinati agli investimenti), come di seguito dettagliato:

- € 1.896.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. A), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 2.610.495,29 di fondi vincolati relativi all'Imposta di scopo (ISCOP), destinati agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di destinazione previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 19.12.2013 come modificato con Deliberazione del C.C. n. 31 del 19.06.2014;
- € 618.796,46 di fondi per investimenti, destinati al finanziamento della spesa di investimento;
- € 437.946,00 di fondi accantonati per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro del personale, destinati alla spesa corrente nel rispetto della relativa finalità a seguito dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del Comparto funzioni locali;
- € 3.744.500,00 di fondi accantonati per il contenzioso relativo al parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele II, destinati alla definizione bonaria del contenzioso (di cui € 611.701,00 per il finanziamento di spesa corrente ed € 3.132.799,00 per il finanziamento di spesa di investimento);
- € 9.297.169,41 di fondi liberi, destinati al finanziamento di investimenti;
- € 542.767,00 di fondi liberi, destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente.

Si precisa che le variazioni di bilancio che riguardano la parte in conto capitale sono correlate con la proposta di modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 (id. 1682107), predisposta dalla Direzione Urbanistica - Mobilità - Programmazione OO.PP. ed alla quale si rinvia, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale costituisce presupposto per l'approvazione della delibera di variazione al bilancio.

La parte in conto capitale del bilancio è inoltre interessata da ulteriori movimenti contabili fra cui, in particolare, la variazione di entrata alla Tipologia 404004 di + € 4.056.233,00 e la corrispondente variazione di spesa al Programma 0105 di + € 4.056.233,00, correlate a due operazioni di permuta immobiliare curate dalla Direzione Patrimonio, alle quali sarà possibile dare corso a seguito delle relative delibere consiliari di approvazione:

- la permuta dell'immobile di Via della Scuola e dell'immobile di Via Guido da Pisa (di proprietà comunale) con l'immobile di Palazzo Mosca (di proprietà dello Stato), per un valore di € 3.573.233,00;
- la permuta di porzioni immobiliari fra il Comune e l'A.O.U.P., per un valore di € 483.000,00.

Con riferimento alla prima delle due permutate elencate, si precisa che le variazioni della parte corrente del bilancio comprendono anche la regolazione contabile in entrata e in spesa del saldo dei canoni pregressi relativi all'utilizzo degli immobili da parte degli attuali rispettivi occupanti.

Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, si ricorda che l'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disciplinato le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un

saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 243/2012 (*"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"*).

Con la Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni concernenti le regole di finanzia pubblica per il triennio 2018-2020.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con la recente Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, prendendo atto della Sentenza n. 247/2017 e della Sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, ha fornito nuove indicazioni in ordine all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018.

In particolare, le citate sentenze hanno rispettivamente interpretato l'art. 9 della Legge 243/2012, in materia di equilibri di bilancio degli enti locali, e dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016. In altre parole, la Corte Costituzionale ha di fatto reso possibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti locali.

Alla luce di ciò, la citata Circolare n. 25/2018 ha reso noto che *"le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio"*.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con la nota di chiarimenti del 4 ottobre 2018, ha poi tempestivamente precisato che *"Nell'anno 2018 gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare investimenti, senza alcun limite e senza presentare alcuna richiesta. L'utilizzo riguarda qualsiasi tipologia di avanzo di amministrazione correlata ad investimenti (es. quote vincolate, quote destinate o quote libere)"*. La circolare precisa ancora che *"Unico vincolo è rappresentato dalla finalità: l'avanzo di amministrazione deve essere utilizzato solo per finanziare investimenti [...]"*.

Pertanto, seppure in un quadro ordinamentale quanto meno complesso, dalla lettura della citata Circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 effettuata alla luce della nota di chiarimenti del 4 ottobre 2018, parrebbe potersi concludere che resta soggetta al rispetto del saldo di finanza pubblica la possibilità di destinare l'avanzo di amministrazione alla spesa corrente mentre il limite non opera più per l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti nell'esercizio 2018.

Assumendo il suddetto criterio, nel prospetto allegato "B" è riportata la verifica della compatibilità della presente variazione con il rispetto delle norme in materia di saldo di finanza pubblica.

Infine, la composizione degli equilibri interni di bilancio a seguito della variazione è riportata in dettaglio nel prospetto allegato "C", al quale si rinvia.

Pisa, 8 novembre 2018

Il Dirigente
Dr. Claudio Sassetti